

CAMERA DEI DEPUTATI N. 889

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BADINI CONFALONIERI, DE CARO, ALPINO**

Presentata il 27 febbraio 1959

Applicazione al personale della carriera ausiliaria del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che abbia la qualifica di ex combattente, reduce, mutilato o categorie assimilate, del beneficio di inquadramento già goduto dagli impiegati della carriera esecutiva della stessa Amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvide ad inquadrare in ruolo tutto il personale di 2ª categoria, gruppo C (attualmente carriera esecutiva), compresi gli agenti subalterni, assunto a suo tempo dalla stessa amministrazione in qualità di diurnista.

I dipendenti impiegati di 2ª categoria, aventi la qualifica di ex combattente o reduce, o categorie assimilate, per il disposto della suddetta legge, vennero inquadrati in ruolo, anziché al grado iniziale XIII-C, al grado XII-C con decorrenza 1º marzo 1950.

Gli agenti subalterni (attualmente della carriera ausiliaria), invece, sebbene avessero la qualifica di ex combattente o reduce o categorie assimilate, non godettero di alcun beneficio per effetto della qualifica stessa e furono inquadrati in ruolo col grado iniziale di commesso in data 1º giugno 1951, e ciò a distanza di 16 mesi, evidentemente per il naturale svolgimento delle operazioni da parte delle Commissioni incaricate.

Già nel 1952 i sindacati di categoria ebbero a preoccuparsi di tale palese disparità di trattamento, e si fecero promotori di una proposta intesa a regolarizzare almeno la data

di inquadramento, riportandola per i subalterni al 1º marzo 1950 così come già fatto per i dipendenti impiegati di 2ª categoria.

A tal fine una proposta di legge d'iniziativa parlamentare fu presentata nella passata legislatura, ma non ebbe seguito — sebbene fosse stata accolta dalla competente Commissione della Camera — per sopraggiunto scioglimento del Parlamento.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione trova il suo fondamento in una questione di equità: infatti esiste una sola legge che provvede all'inquadramento del personale e dispone i benefici per coloro che avevano la qualifica di ex combattente, reduce o mutilati o assimilati, mentre, nell'applicazione — che avrebbe dovuto essere uniforme per tutte le categorie di dipendenti — si sono create differenziazioni di categorie e disparità di trattamento.

Un motivo di eguaglianza di diritti spinge quindi la categoria più danneggiata a chiedere il provvedimento di cui trattasi che concede ad essa ciò che inizialmente, pur esistendo in diritto potenziale, le venne negato.

Chiediamo, pertanto che la Camera, sempre sollecita di fronte ai provvedimenti di giustizia, accolga la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il personale della carriera ausiliaria dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che abbia la qualifica di ex combattente, reduce, mutilato o categorie assimilate è ammesso al godimento del beneficio previsto dal decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, già applicato per gli impiegati della carriera esecutiva, e sarà inquadrato nella qualifica di primo commesso a datare dal 1° marzo 1950.

ART. 2.

Agli effetti economici la presente legge decorre dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.